

Cass. pen. Sez. I, (ud. 11-01-2007) 22-01-2007, n. 1815

Con sentenza in data 12 aprile 2006 la Corte d'Appello di Messina ha confermato la sentenza 23 maggio 2003 del GUP del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto che, a seguito di rito abbreviato, aveva dichiarato F.G. colpevole del reato di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 12, commi 1, 3 e 5, per avere favorito, a fini di lucro, l'ingresso illegale nel territorio dello Stato e comunque la permanenza di cittadine polacche provvedendo alla loro sistemazione iniziale in un appartamento di (OMISSIS) per poi avviarle al lavoro domestico o di assistenza agli anziani, dal (OMISSIS) all'(OMISSIS), e lo aveva condannato alla pena di tre anni e due mesi di reclusione oltre alla multa.

Il F. era stato accusato da un polacco di reclutare ragazze polacche per avviarle alla prostituzione prelevandole da (OMISSIS) dove giungevano con un pullman e conducendole in una casa di (OMISSIS) o di (OMISSIS), di cui aveva la disponibilità, ricevendone in cambio somme di denaro. La Corte di merito ha ritenuto provato, sulla base dei successivi accertamenti dei Carabinieri - che avevano tra l'altro individuato il F. in compagnia di numerose ragazze extracomunitarie ed in occasione di un controllo presso la sua abitazione avevano identificato due donne polacche prive di documenti e quindi entrate illegalmente in Italia -, delle intercettazioni telefoniche, dei tabulati telefonici e dell'esame di diversi testi, che il F., previa contatti, si recasse effettivamente presso la stazione di (OMISSIS) per prelevare le donne che giungevano con i pullman direttamente dalla Polonia e che quindi, a bordo di una Lancia Dedra, le conducesse in una casa di cui aveva la disponibilità per avviarle però non già alla prostituzione bensì al lavoro di badanti, all'uopo accompagnandole presso gli anziani, ricevendo in tal senso richieste telefoniche da tutta l'Italia, stante la notorietà che aveva assunto nella intermediazione nei rapporti di lavoro domestico. Era stato altresì ritenuto provato che svolgeva tale rapporto di intermediazione per fini di lucro ricevendo una percentuale sugli incassi delle lavoratrici extracomunitarie, che andava da 350.000 L. a 500.000 L. mensili a seconda dello stipendio che ricevevano le donne, come era emerso attraverso le intercettazioni telefoniche, oltre ad un compenso per la l'affitto della casa che metteva a disposizione in attesa di reperire loro il lavoro.

Ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato personalmente deducendo:

violazione dell'art. 129 c.p.p. e dell'art. 2 c.p., poichè, a decorrere dal 1.5.2004, data in cui era stato ratificato il Trattato di adesione della Polonia all'Unione Europea, comprensivo dell'accordo di Schengen, i cittadini polacchi potevano circolare liberamente all'interno della Unione Europea, per cui non era più previsto come reato il favoreggiamento dell'ingresso illegale in Italia di cittadini polacchi; la responsabilità dell'imputato era basata soltanto su supposizioni in palese contraddizione con le risultanze istruttorie, poichè era rimasto accertato direttamente dai Carabinieri che le cittadine polacche prive di permesso di soggiorno ospitate dal F. erano soltanto due, di cui comunque non si sapeva quando erano entrate in Italia e quindi se il F. ne avesse o meno favorito l'ingresso ovvero le avesse ospitate successivamente, mentre per le altre donne, cui si riferivano le intercettazioni, non si sapeva se fossero o meno prive di permesso di soggiorno e comunque se fossero state poi effettivamente avviate ad un lavoro.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l'imputato lamenta che, essendo ormai prevista la libera circolazione nell'ambito dei paesi della Comunità Europea dei cittadini polacchi, a fare data dal 2004, sarebbe cessata, da tale data, successiva alla commissione del reato, la anti giuridicità della condotta di favoreggiamento dell'ingresso illegale di cittadini polacchi nel territorio italiano a fini di lucro, a norma dell'art. 2 del c.p..

In sostanza, ad avviso del ricorrente, posto che il D.Lgs. n. 298 del 1998, art. 12, comma 1, contemplerebbe solamente la condotta di ingresso clandestino, mentre le donne polacche, pur se prive di visto di ingresso e di permesso di soggiorno, potrebbero oggi entrare legalmente in Italia, il fatto non costituirebbe più reato, ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 2.

La circostanza che la Polonia sia entrata a fare parte dell'Unione Europea alcuni anni dopo la commissione, da parte dell'imputato, della condotta incriminata, non consente però di affermare che non sia più previsto come reato il favoreggiamento della immigrazione clandestina sia pure limitatamente ad una determinata categoria di soggetti, quali i cittadini polacchi che ora fanno parte dell'Unione Europea. Non è infatti intervenuta alcuna legge che abbia modificato la fattispecie criminosa così depenalizzando la precedente condotta poichè la norma incriminatrice è rimasta invariata e la ratifica del Trattato di adesione all'Unione Europea, al pari della ratifica di altri analoghi Trattati che hanno negli anni più recenti interessato l'ingresso nella Unione Europea di numerosi nuovi paesi, non può considerarsi come norma integratrice del precetto penale sottoposta al regime di cui all'art. 2 c.p., comma 2, nè come elemento esterno che ridisegni la fattispecie penale del favoreggiamento della immigrazione clandestina che tale resta in relazione a tutti i soggetti che abbiano la qualifica di cittadini di stati non appartenenti alla Unione Europea, ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 289, art. 1.

Tale qualifica viene certamente in considerazione ai fini della applicazione della norma penale di cui si tratta, ma solo nel senso che costituisce un presupposto della condotta che può riflettersi sulla rilevanza penale del fatto concreto, senza invece concorrere a delineare il precetto penale di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 289, art. 12 (T.U. sull'immigrazione) il quale è rimasto inalterato con tutto il suo contenuto offensivo derivante dalla situazione di sfruttamento dell'essere umano in condizioni di particolare debolezza poichè non dotato di cittadinanza di un paese facente parte dell'Unione Europea e quindi dei diritti alla libera circolazione, alla libera permanenza ed alla tutela che spettano ai cittadini dei paesi appartenenti alla U.E..

Nel caso di partecipazione del paese di appartenenza dell'autore del fatto alla U.E., successiva alla violazione della norma incriminatrice, si tratta quindi, ad avviso di questo Collegio, di vicenda successiva di norme extrapenali che non integrano la fattispecie incriminatrice e tanto meno implicano una modifica della disposizione sanzionatoria penale, bensì determinano esclusivamente una variazione della rilevanza penale del fatto con decorrenza dalla emanazione del successivo provvedimento normativo di adesione del nuovo paese all'U.E., limitatamente ai casi che possono rientrare nel nuovo provvedimento, senza fare venire meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso (v. Cass. sez. 3<sup>a</sup> n. 5457 del 1999, Rv.

213565; Cass. sez. 6<sup>a</sup>, 16 dicembre 2004 n. 9233, Buglione, con riguardo all'analogo caso della Lettonia, la cui partecipazione all'UE è stata ratificata con L. 24 dicembre 2004, n. 9233).

E' poi da escludere pure che ricorra una ipotesi di abolito criminis, fosse pure parziale, come tale rilevante ai sensi dell'art. 2 c.p., comma 4, in relazione a fatti, commessi prima dell'ingresso della Polonia nella U.E., che non siano riconducibili alla fattispecie criminosa di cui si tratta, poichè la fattispecie non ha subito modificazioni in conseguenza di una successione di leggi penali che non vi è stata (v. Cass. Sez. Un. n. 25887 del 2003, Giordano).

Questa Corte ha già affermato che la condotta punibile relativa all'immigrazione clandestina riguarda il compimento di atti diretti a procurare l'ingresso nel territorio dello Stato in violazioni delle disposizioni del T.U. e quindi di ogni tipo di violazione e mira ad impedire ogni ingresso illegittimo, indipendentemente dal fatto che possa essere illegale o clandestino ai sensi dell'art. 4, cioè per violazione della normativa sul visto, dovendosi valutare se la condotta di immigrazione

illegale sia solo quella relativa all'ingresso nello Stato, inteso come atto di transito alla frontiera o qualcosa di più ampio comprendente ad esempio anche la disciplina della permanenza nello Stato per motivi di lavoro; avendo presente in particolare che sia lo straniero che il cittadino italiano sono comunque tenuti al rispetto ed alla osservanza degli obblighi previsti dalla normativa vigente, ivi compresi quelli espressamente dettati per esigenze di ordine e sicurezza pubblica.

La soluzione adottata da questa Corte è stata nel senso che l'unica interpretazione possibile della normativa è che il legislatore abbia voluto punire il compimento di tutti gli atti che realizzano l'immigrazione di stranieri in violazione delle norme del testo unico, fra le quali vi sono anche le norme sull'ingresso e la permanenza dello straniero per motivi di lavoro o per altri motivi ed in particolare ogni qual volta la permanenza nel territorio dello Stato deve considerarsi illegale fin dal suo inizio, con l'atto di ingresso in Italia, perchè già conseguenza di una azione illegale, in quanto, pur essendo in ipotesi determinato da motivi di lavoro, questi vengono occultati, per motivi di profitto ovvero perchè l'ingresso sia clandestino ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 289, art. 10. in quanto avvenuto al di fuori dei valichi di frontiera, sottraendosi ai controlli di frontiera, come previsto dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 289, art. 4, (cfr. Cass. 7.4.2004 n. 17973;

Cass. Sez. 1<sup>^</sup>, 12.5.2004, Delnita, Rv. 228254; Cass. Sez. 6<sup>^</sup>, 16.12.2004, Buglione, Rv. 230950; Cass. Sez. 1<sup>^</sup>, 27.10.2004, Passaro, Rv. 229823). Lo spirito della legge sull'immigrazione, nel suo complesso, vuole infatti evitare qualsiasi artificio diretto a fare entrare in Italia persino i lavoratori, anche provenienti da paesi che abbiano stipulato particolari accordi per la libera circolazione dei propri cittadini, per impiegarli in violazione delle leggi sul lavoro, tanto è vero che si è procurato di disciplinare l'ingresso dello straniero per motivi di lavoro (art. 22) e da ciò se ne può dedurre che se l'ingresso è illegalmente avvenuto per fini di lavoro o addirittura per finalità diverse, non meritevoli di alcuna protezione, si tratta di ingresso comunque illegale con conseguente individuazione della ipotesi criminosa contestata all'imputato.

Ciò comporta che la condotta di favoreggiamento dell'ingresso del cittadino straniero nel territorio nazionale determinato per motivi di permanenza stabile, mediante sottrazione ai controlli di frontiera, previsti dal D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 289, artt. 10 e 4, come condizioni per la legalità dell'ingresso, deve qualificarsi come ingresso illegale o clandestino che dir si voglia e tale permane fino a quando il soggetto che entra illegalmente nel territorio nazionale resti uno straniero nel senso inteso D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 289, art. 1, e sia favorito dalla attività dell'autore del fatto illecito, mentre non potrà più essere posta in essere la condotta - sotto il profilo fattuale prima ancora che giuridico - di sfruttamento o favoreggiamento della immigrazione clandestina una volta che il soggetto acquisti la cittadinanza di un paese U.E. ovvero addirittura la cittadinanza italiana.

La applicazione dell'art. 2 c.p., invocata dal ricorrente, non rileva in definitiva nel caso in esame poichè il fatto continua a costituire reato conservando, nella previsione legislativa, tutto il proprio disvalore (v. Cass. sez. 3<sup>^</sup> n. 5457 del 1999, Rv. 213565) e ciò specie se si considerano le finalità di sfruttamento e di lucro del reato contestato che connotano la antigiuridicità dello specifico comportamento.

Il primo motivo di ricorso deve essere pertanto respinto.

Il secondo motivo di ricorso è pretestuoso.

Il ricorrente lamenta mancanza di motivazione in ordine alla valutazione della prova sotto il profilo che soltanto per due donne polacche, identificate dai carabinieri all'interno della casa del F., sarebbe stata dimostrata la mancanza di permesso di soggiorno, pur non essendovi la prova che il F. ne avesse favorito l'ingresso clandestino in Italia posto che erano uscite dalla Polonia più di un mese

prima, mentre per le altre, interessate dalle intercettazioni, non sarebbe stato dimostrato che non avessero i documenti in regola.

La Corte territoriale ha però, con argomentazioni ineccepibili sotto il profilo logico e del tutto conformi al parametro normativo, indicato i motivi per cui ha ritenuto provato che l'ingresso delle donne fosse avvenuto illegalmente, previi accordi diretti con il F., visto che si recava a prelevarle alla stazione di (OMISSIS) non appena erano giunte in Italia in pullman dopo due o tre giorni ininterrotti di viaggio dalla Polonia, e che non fosse neppure prospettabile che le donne avessero fatto ingresso regolare e cioè con un regolare contratto di lavoro, poichè, in tal caso, si sarebbero recate direttamente dal loro datore di lavoro e non avrebbero versato più di un terzo del loro stipendio al F., considerato anche che comunque le due donne identificate dai Carabinieri all'interno della casa del F. avevano certamente fatto ingresso illegale, potendo contare sulla ospitalità, ovviamente non gratuita, dell'imputato che quindi ne aveva favorito l'ingresso e la permanenza in Italia.

Il ricorso deve pertanto respinto perchè infondato sotto tutti i profili adottati, con le conseguenze di legge in punto di spese (art. 616 c.p.p.).

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma, il 11 gennaio 2007.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2007

MASSIMA

In tema di favoreggiamento all'immigrazione, per cui sono puniti gli atti diretti a procurare l'ingresso illegittimo di uno straniero extracomunitario nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del Testo unico sull'immigrazione, la successiva adesione all'Unione europea del Paese di provenienza del clandestino rappresenta una vicenda successiva di norme extrapenali non integratrici del precetto penale, né modificatrici della sanzione, che non fa venire meno il disvalore penale del fatto anteriormente commesso, sicché non trova applicazione il regime di cui all'art. 2, comma secondo, cod. pen..